

FATTURAZIONE PROFESSIONISTI

di Andrea Giardini

PREMESSA

Si riportano di seguito le diverse casistiche che si possono presentare in merito alle fatture emesse dai liberi professionisti. Nella redazione di fatture per prestazioni di lavoro autonomo bisogna tener conto :

- del **regime contributivo** applicabile al professionista, e cioè se si è di fronte ad un:
 - o professionista con propria cassa di previdenza;
 - o professionista iscritto alla Gestione Separata INPS;
 - o professionista con propria cassa di previdenza, ed iscritto anche alla Gestione Separata INPS.
- del **regime fiscale** applicabile al professionista, e quindi:
 - o regime fiscale ordinario;
 - o regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo ex art.13 L.388/2000;
 - o regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi ex art. 1 co. da 96 a 117 L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
- dell'emettere **fattura nei confronti di un sostituto d'imposta (soggetto IVA) o meno (soggetto privato).**

1. REGIME CONTRIBUTIVO PROFESSIONISTA

Iniziamo dal **regime contributivo** applicabile al professionista

1) Professionista con propria cassa di previdenza:

nel caso di prestazioni di lavoro autonomo effettuate da liberi professionisti con propria Cassa di previdenza di categoria (ad esempio Cassa di previdenza degli ingegneri, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, ecc.), i compensi sui quali applicare la ritenuta IRPEF devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che la normativa pone a carico del cliente.

Pertanto l'ammontare di tali contributi (pari al 2% o al 4% del compenso) non costituisce reddito professionale e, quindi, non è soggetto a ritenuta. Di conseguenza, la base imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto deve essere determinata al netto dei contributi previdenziali dovuti.

Infatti l'inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile ex art.16 DL. 41/1995, in base al quale **il contributo:**

- concorre a formare la base imponibile IVA;
- non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%.

Nota: si ricorda che il contributo previdenziale integrativo applicato da parte degli iscritti all'albo professionale dei geometri è stato incrementato dal 2% al 4%, a partire dal 1° gennaio 2004. Inoltre, a partire dal 2005, è stato elevato dal 2% al 4% anche il contributo integrativo relativo alla categoria dei dottori commercialisti.

Infine, a partire dal 2010, è stato elevato dal 2% al 4% anche il contributo integrativo relativo alla categoria degli avvocati

2) **Professionista iscritto alla Gestione Separata INPS;**

per le prestazioni effettuate da lavoratori autonomi abituali sprovvisti di una propria Cassa previdenziale e, quindi obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, i compensi vanno considerati al lordo del contributo previdenziale e assistenziale del 4% addebitato (facoltativamente) dal professionista al cliente. Si tratta dei compensi erogati a soggetti titolari di partita IVA iscritti all'INPS ma non iscritti ad una Cassa di previdenza di categoria in quanto non esercitano professioni per le quali esiste una Cassa previdenziale di categoria.

Il contributo previdenziale INPS del 4%, previsto per i lavoratori autonomi abituali senza Cassa di categoria, costituisce per essi un reddito. Pertanto la ritenuta d'acconto del 20% va calcolata anche su questo contributo.

Infatti, come precisato dall'INPS nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l'obbligo di pagare il contributo del 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista, che è l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS. Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo.

Tenuto conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, che costituisce parte integrante del compenso, nella RM 109/E, dell'11/07/1996, il Ministero delle Finanze ha precisato che tale maggiorazione:

- costituisce base imponibile ai fini IVA;
- a differenza del contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale, risulta imponibile ai fini IRPEF e va pertanto assoggettata alla ritenuta d'acconto del 20%.

3) **Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.), iscritto alla Gestione Separata INPS (caso particolare):**

può sussistere anche il caso particolare di una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto titolare di partita IVA che esercita una professione per la quale esiste la relativa Cassa di previdenza di categoria (ad esempio, un architetto, un ingegnere, un geometra) che, però, si è avvalso della possibilità di richiedere l'esonero dal versamento a tale Cassa dei contributi previdenziali soggettivi (e, quindi, versa solo il contributo integrativo del 2/4 %) in quanto è anche un lavoratore dipendente di un ente pubblico (di un Comune, della Provincia, ecc.) ovvero di un'azienda privata e, conseguentemente, è iscritto ad INPS o INPDAP.

In questa ipotesi, il libero professionista quando emette fattura applica il contributo del 2% o del 4% per la Cassa nazionale di previdenza di categoria, ma ha anche la facoltà (non l'obbligo) di applicare, oltre al 2% o al 4%, anche la rivalsa del 4% del contributo INPS previsto ex art.2, co.26, L. 335/1995.

Pertanto il professionista può emettere una fattura recante entrambi i contributi previdenziali (2% alla Cassa Nazionale e 4% all'INPS).

2. REGIME FISCALE PROFESSIONISTA

I regimi fiscali applicabili all'attività professionale sono i seguenti:

- 1) **Regime fiscale ordinario ex art.53 TUIR;**
- 2) **Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive ex art.13 L.388/2000;**
- 3) **Regime fiscale dei contribuenti minimi ex art.1, co. da 96 a 117, L.244/2007 (L. Finanziaria 2008);**

Per non appesantire troppo la trattazione, in luogo di una discussione estensiva, per la quale esistono e sono reperibili migliaia di validi contributi, si propone a pagina seguente una tabella comparativa con le caratteristiche principali dei regimi fiscali citati.

15 febbraio
2010 Andrea Giardini

DISCLAIMER

I contenuti dell'articolo offerti da **Dr. Giardini Andrea** sono redatti con cura e diligenza, tuttavia si declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti. **Dr. Giardini Andrea** non è in alcun caso da considerarsi responsabile della correttezza e/o della legittimità dei suddetti contenuti ai sensi di qualsiasi normativa applicabile (in particolare per norme su diritto d'autore, privacy, ecc.).

I contenuti pubblicati, ad uso esclusivamente informativo, non sono sempre necessariamente esaurienti, completi, precisi e aggiornati.

L'articolo non costituisce infatti un parere di tipo professionale o giuridico. Resta a carico dell'utente la verifica delle informazioni reperite tramite apposita consulenza professionale specializzata, prima della loro applicazione.

Buon lavoro!

2.1. CONFRONTO REGIMI FISCALI PROFESSIONISTI

	ORDINARIO (ART.53 TUIR)	NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (ART.13, L.388/2000)	CONTRIBUENTI MINIMI (ART.1, CO.96 – 117 L.244/2007)
VOLUME AFFARI	Illimitato	Max 30.987,41	Max 30.000,00
DURATA MASSIMA	Illimitata	3 anni	Illimitata
IRPEF	Ordinaria secondo gli scaglioni ex art.11 TUIR	Sostitutiva 10%	Sostitutiva 20%
ADDIZIONALI IRPEF	Si	No	No
VERSAMENTI	Si Acconti Si Saldo	No Acconti Si Saldo	
IRAP	Si in presenza di autonoma organizzazione No in assenza di autonoma organizzazione ¹	No se in possesso dei requisiti per il regime dei minimi Negli altri casi vedi regime ordinario	No
TENUTA CONTABILITÀ	Semplificata Ordinaria per opzione	No	No
IVA VENDITE	Si	Si	No
IVA ACQUISTI	Detraibile secondo le regole ordinarie	Detraibile secondo le regole ordinarie	Divieto di detrazione IVA sugli acquisti, che diventa quindi un componente di costo. Fanno eccezione gli acquisti intra UE e in reverse charge, per i quali l'imposta deve essere evidenziata e versata entro il 16 del mese successivo
LIQUIDAZIONI IVA	Trimestrali (entro 16 mese successivo trimestre riferimento) Mensili (entro 16 mese successivo mese riferimento)	Annuale (entro 16/03 anno successivo)	No
ACCONTO IVA	Si	No	No
SALDO IVA	Si	Si	No
RITENUTE ACCONTO	Si	No	Si.

¹ Numerosi sono gli interventi dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza. Si segnalano i seguenti che, pur non avendo del tutto chiarito la questione, hanno comunque posto dei punti fermi:

- la **Corte di Cassazione con Sentenza del 23/01/2008 n. 1414** ha ribadito che è da escludersi l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti ed autonomi, che nello svolgere la loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone;
- la **CM 45/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate** ha precisato che l'esistenza in capo al lavoratore autonomo di requisiti previsti per il regime dei minimi – marginali (articolo 1, commi da 96 a 117, Finanziaria 2008) può essere considerato elemento sufficiente per l'esclusione dall'Irap; negli altri casi, l'ipotesi di esclusione deve essere comprovata e motivata dal contribuente.

In ogni caso gli **elementi costitutivi del concetto di autonoma organizzazione** sono dati da:

- **l'impiego non occasionale di lavoro altrui:**
 - impiego di dipendenti;
 - impiego di collaboratori a progetto;
 - rileva l'affidamento di compiti tipici dell'attività professionale a terzi;
 - non rilevano le prestazioni di terzi estranee all'attività professionale;
 - non rileva l'attività prestata dal praticante.
- **la disponibilità di beni strumentali eccedente il minimo:** esistenza di beni strumentali eccedenti rispetto a quelli ritenuti essenziali allo svolgimento dell'attività professionale; vengono considerati anche i beni forniti da terzi a qualsiasi titolo e quelli il cui costo risulta dedotto integralmente.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

SU COMPENSI			
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Si	No	Si
DETRAIBILITÀ ONERI DETRAIBILI	Si	No	No
STUDI DI SETTORE	Si	Si	No

3. TAVOLA SINOTTICA REGIMI FISCALI – CONTRIBUTIVI PROFESSIONISTI

Proponiamo a questo punto, prima di vedere i diversi esempi di fatturazione, una **tavola sinottica** delle diverse casistiche che si possono avere, anche in relazione al regime fiscale scelto (n.b.: RA = ritenuta acconto; CAP = contributo previdenziale 2% o 4%)

Tipologia di professionista→	PROFESSIONISTA CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA	PROFESSIONISTA ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	PROFESSIONISTA CON PROPRIA CASSA DI PREVIDENZA E ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Regime fiscale ↓			
REGIME FISCALE ORDINARIO	<p>CAP = SI 2% o 4% (secondo quanto previsto dalla cassa di appartenenza) addebitato in fattura al cliente. Imponibile ai fini IVA Non imponibile ai fini IRPEF</p> <p>Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = NO</p> <p>RA = SI sul compenso al netto del contributo integrativo</p> <p>IVA = SI tranne che in caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/72</p> <p>Vedi esempio 1</p>	<p>CAP = NO</p> <p>Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = SI può essere addebitato facoltativamente dal professionista al cliente (ma va comunque pagato all'INPS)</p> <p>Imponibile ai fini IVA Imponibile ai fini IRPEF</p> <p>RA = SI sul compenso al lordo del contributo integrativo INPS</p> <p>IVA = SI tranne che in caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/72</p> <p>Vedi esempio 2</p>	<p>CAP = SI 2% o 4% (secondo quanto previsto dalla cassa di appartenenza) addebitato in fattura al cliente. Imponibile ai fini IVA Non imponibile ai fini IRPEF</p> <p>Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = SI può essere addebitato facoltativamente dal professionista al cliente (ma va comunque pagato all'INPS)</p> <p>Imponibile ai fini IVA Imponibile ai fini IRPEF</p> <p>RA = SI sul compenso al netto del contributo integrativo di categoria e al lordo del contributo integrativo INPS</p> <p>IVA = SI tranne che in caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/72</p> <p>Vedi esempio 3</p>
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO EX ART.13 L.388/2000	<p>CAP = SI 2% o 4% (secondo quanto previsto dalla cassa di appartenenza) addebitato in fattura al cliente Imponibile ai fini IVA Non imponibile ai fini IRPEF</p> <p>Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = NO</p> <p>RA = NO (va messa in fattura la dicitura "prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ex art.13 L.388/2000")</p> <p>IVA = SI tranne che in caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/72</p> <p>Vedi esempio 4</p>	<p>CAP = NO</p> <p>Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = SI può essere addebitato facoltativamente dal professionista al cliente (ma va comunque pagato all'INPS)</p> <p>Imponibile ai fini IVA Imponibile ai fini IRPEF</p> <p>RA = NO (va messa in fattura la dicitura "prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ex art.13 L.388/2000")</p> <p>IVA = SI tranne che in caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/72</p> <p>Vedi esempio 5</p>	<p>CAP = SI 2% o 4% (secondo quanto previsto dalla cassa di appartenenza) addebitato in fattura al cliente Imponibile ai fini IVA Non imponibile ai fini IRPEF</p> <p>Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = SI può essere addebitato facoltativamente dal professionista al cliente (ma va comunque pagato all'INPS)</p> <p>Imponibile ai fini IVA Imponibile ai fini IRPEF</p> <p>RA = NO (va messa in fattura la dicitura "prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ex art.13 L.388/2000")</p> <p>IVA = SI tranne che in caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/72</p> <p>Vedi esempio 6</p>



<p>REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI CONTRIBUENTI MINIMI EX ART.1 CO. DA 96 A 117 L.244/2007</p>	<p>CAP = SI 2% o 4% (secondo quanto previsto dalla cassa di appartenenza) addebitato in fattura al cliente Non imponibile ai fini IRPEF Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = NO RA = SI sul compenso al netto del contributo integrativo IVA = NO riportare in fattura la dicitura <i>“operazione senza addebito IVA ai sensi del co.100, art. 1 L.244/2007”</i> Bollo su fattura € 1,81= SI per fatture di importo superiore a € 77,47 (attenzione: il bollo deve avere data corrispondente o precedente a quella di emissione della fattura, mai successiva) Vedi esempio 7</p>	<p>CAP = NO Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = SI può essere addebitato facoltativamente dal professionista al cliente (ma va comunque pagato all’INPS) Imponibile ai fini IRPEF RA = SI sul compenso al lordo del contributo integrativo INPS IVA = NO riportare in fattura la dicitura <i>“operazione senza addebito IVA ai sensi del co.100, art. 1 L.244/2007”</i> Bollo su fattura € 1,81= SI per fatture di importo superiore a € 77,47 (attenzione: il bollo deve avere data corrispondente o precedente a quella di emissione della fattura, mai successiva) Vedi esempio 8</p>	<p>CAP = SI 2% o 4% (secondo quanto previsto dalla cassa di appartenenza) addebitato in fattura al cliente. Imponibile ai fini IVA Non imponibile ai fini IRPEF Contributo integrativo INPS 4% ex. L.335/1995 = SI può essere addebitato facoltativamente dal professionista al cliente (ma va comunque pagato all’INPS) Imponibile ai fini IRPEF RA = SI sul compenso al netto del contributo integrativo di categoria e al lordo del contributo integrativo INPS IVA = NO riportare in fattura la dicitura <i>“operazione senza addebito IVA ai sensi del co.100, art. 1 L.244/2007”</i> Bollo su fattura € 1,81= SI per fatture di importo superiore a € 77,47 (attenzione: il bollo deve avere data corrispondente o precedente a quella di emissione della fattura, mai successiva) Vedi esempio 9</p>
--	---	---	--

4. ESEMPI PRATICI FATTURAZIONE

Vediamo nel dettaglio le modalità di fatturazione per ogni singolo caso, distinguendo i casi a seconda se la fattura è emessa nei confronti di un sostituto d'imposta o meno.

ESEMPIO 1. Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.) e in regime fiscale ordinario;

1.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 40,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo)	€ 408,00
= Totale	€ 2.448,00
- Ritenuta d'acconto su compenso	€ 400,00
=Totale da pagare	€ 2.408,00

1.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 40,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo)	€ 408,00
= Totale da pagare	€ 2.448,00

ESEMPIO 2. Professionista iscritto alla Gestione Separata INPS e in regime fiscale ordinario;

2.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo INPS)	€ 416,00
= Totale	€ 2.496,00
- Ritenuta d'acconto (su compenso + contributo integrativo INPS)	€ 416,00
=Totale da pagare	€ 2.080,00

2.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo INPS)	€ 416,00
= Totale da pagare	€ 2.496,00

ESEMPIO 3. Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.), iscritto alla Gestione Separata INPS e in regime fiscale ordinario;

3.1. Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza (su compenso + contr. INPS 4%)	€ 41,60
+ IVA 20% (su compenso + contrib. integr.2 o 4% + contrib. integr. INPS)	€ 424,32
= Totale	€ 2.545,92
- Ritenuta d'acconto (su compenso + contributo integrativo INPS)	€ 416,00
= Totale da pagare	€ 2.129,92

3.2. Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza (su compenso + contr. INPS 4%)	€ 41,60
+ IVA 20% (su compenso + contrib. integr.2 o 4% + contrib. integr. INPS)	€ 424,32
= Totale da pagare	€ 2.545,92

ESEMPIO 4. Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.) e in regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo ex art.13 L.388/2000

4.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 40,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo)	€ 408,00
=Totale da pagare	€ 2.448,00
<i>"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.13 L.388/2000"</i>	

4.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 40,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo)	€ 408,00
=Totale da pagare	€ 2.448,00

ESEMPIO 5. Professionista iscritto alla Gestione Separata INPS e in regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo ex art.13 L.388/2000

5.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo)	€ 416,00
=Totale da pagare	€ 2.496,00
<i>"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.13 L.388/2000"</i>	

5.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta² (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ IVA 20% (su compenso + contributo integrativo)	€ 416,00
=Totale da pagare	€ 2.496,00

² Trattandosi di prestazioni non soggette a ritenuta d'acconto non ci sono differenze tra le fatture emesse nei confronti di sostituti d'imposta e quelle emesse a privati senza partita IVA. L'unica differenza è che non è necessaria la dicitura in calce alla fattura come nel caso della fatturazione verso sostituti d'imposta.

ESEMPIO 6. Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.), iscritto alla Gestione Separata INPS e in regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo ex art.13 L.388/2000

6.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza (su compenso + contr. INPS 4%)	€ 41,60
+ IVA 20% (su compenso + contrib. integr.2 o 4% + contrib. integr. INPS)	€ 424,32
=Totale da pagare	€ 2.545,92
<i>"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 13 L.388/2000"</i>	

6.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso professionale	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza (su compenso + contr. INPS 4%)	€ 41,60
+ IVA 20% (su compenso + contrib. integr.2 o 4% + contrib. integr. INPS)	€ 424,32
=Totale da pagare	€ 2.545,92

ESEMPIO 7. Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.) e in regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi ex art. 1 co. da 96 a 117 L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

7.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 40,00
- Ritenuta di acconto 20% su compenso	€ 400,00
= Totale da pagare	€ 1.640,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

Nel caso che il **compenso** dell'esempio sia da intendersi come **netto**³, sarà sufficiente effettuare la seguente operazione per ottenere il compenso lordo su cui calcolare contributo e ritenuta :

Compenso netto x 100 / (compenso + importo del contributo integrativo – rit.acconto) = compenso lordo
 2.000 € x 100 / (100 + 2 - 20) = 2.439,02 €

Il resto sarà come sopra

Compenso	€ 2.439,02
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 48,78
- Ritenuta di acconto 20% su compenso	€ 478,80
= Totale da pagare	€ 2.000,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

7.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa di previdenza	€ 40,00
= Totale da pagare	€ 2.040,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

³ N.B: nel caso del regime ordinario non si può fare a priori un discorso di compenso netto, ma solo di totale da pagare al netto della ritenuta, poiché nel regime ordinario la tassazione è a scaglioni mentre in questo è sostitutiva con una imposta secca del 20%.

ESEMPIO 8. Professionista iscritto alla Gestione Separata INPS e in regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi ex art. 1 co. da 96 a 117 L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

8.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
- Ritenuta di acconto 20% su compenso + contributo integrativo	€ 416,00
= Totale da pagare	€ 1.664,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

Nel caso che il **compenso** dell'esempio sia da intendersi come **netto**, sarà sufficiente effettuare la seguente operazione per ottenere il compenso lordo su cui calcolare contributo e ritenuta :

Compenso netto x 100 / (compenso + importo del contributo integrativo L.335/1995 – ritenuta d'acconto su compenso + importo del contributo integrativo L.335/1995) = compenso lordo
 $2.000 \text{ €} \times 100 / (100 + 4 - 20,8) = 2.403,85 \text{ €}$

Il resto sarà come sopra

Compenso	€ 2.403,85
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 96,15
- Ritenuta di acconto 20% su compenso + contr. integrativo	€ 500,00
= Totale da pagare	€ 2.000,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

8.2.Fattura a privati non sostituti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso	€ 2.000,00
+ Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	€ 80,00
= Totale da pagare	€ 2.080,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

ESEMPIO 9. Professionista con propria cassa di previdenza (tipo CNPADC, Inarcassa, ecc.), iscritto alla Gestione Separata INPS e in regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi ex art. 1 co. da 96 a 117 L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

9.1.Fattura a soggetti sostituti d'imposta (società, imprese ed altri professionisti singoli o associati)

Compenso	€ 2.000,00
Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	+ € 80,00
Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa previdenza (su compenso + contr. INPS 4%)	+ € 41,60
Ritenuta di acconto 20% su compenso + contr. 4% L.335/1995	- € 416,00
Totale a pagare	= € 1.705,60
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

Nel caso che il compenso dell'esempio sia da intendersi come **netto**, sarà sufficiente effettuare la seguente operazione per ottenere il compenso lordo su cui calcolare contributo e ritenuta :

Compenso netto x 100 / (compenso + importo del contributo integrativo + importo del contributo integrativo L.335/1995) – (rit.acconto su compenso + importo del contributo integrativo L.335/1995) = compenso lordo
 $2.000 \text{ €} \times 100 / [(100 + 2 + 4) - 0,2 \cdot (100 + 4)] = 2.347,42 \text{ €}$

Il resto sarà come sopra

Compenso	€ 2.347,42
Contributo integrativo (2%, 4%)	+ € 46,94
Contributo integrativo 4% L.335/1995	+ € 93,90
Ritenuta di acconto 20% su compenso	- € 488,26
Totale a pagare	= € 2.000,00
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	

9.2. Fattura a privati non sostituiti d'imposta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale)

Compenso	€ 2.000,00
Contributo integrativo INPS 4% L.335/1995	+ € 80,00
Contributo integrativo (2%, 4%) Cassa previdenza (su compenso + contr. INPS 4%)	+ € 41,60
Totale a pagare	= € 2.121,60
Bollo su fattura	€ 1,81
<i>"Operazione senza addebito IVA ai sensi del c. 100, art. 1, L. 244/2007(L. Finanziaria 2008)"</i>	